deputati PD
Lavoro di gruppo per fatti concreti

Ufficio Documentazione e Studi

Dossier n. 188

25 novembre 2025

FEMMINICIDIO: BENE L'INTRODUZIONE DEL REATO AUTONOMO MA SERVE EDUCAZIONE AFFETTIVA E MAGGIORE PREVENZIONE

*L'Aula della Camera ha **approvato all'unanimità**, con 237 sì, il disegno di legge che introduce nel codice penale il **nuovo articolo 577-bis**, ossia il delitto di **femminicidio** e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.*

*Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2025 e all'unanimità dal Senato il 23 luglio, dove è stato **modificato in modo sostanziale anche grazie agli emendamenti del PD**, con il voto della Camera del 25 novembre il testo è diventato legge.*

*Si istituisce, dunque, il **reato autonomo di femminicidio**, punito con l'ergastolo.*

*Il reato si configura quando l'omicidio di una donna è commesso come atto di **discriminazione, odio o prevaricazione**; mediante **atti di controllo, possesso** o dominio sulla vittima in quanto donna; in relazione al **rifiuto** della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; come atto di **limitazione delle libertà individuali** della donna.*

*In estrema sintesi, il reato si configura **quando la vittima viene uccisa perché donna**, in quanto donna.*

*I dati Eures ci dicono che, **dal 2000** ad oggi, in Italia, sono quasi **3.200 le donne vittime** di femminicidio e, **soltanto nel 2025, più di 90 donne** sono state **uccise** da uomini che, per l'80 per cento, avevano un ruolo affettivo, relazionale o familiare nelle loro vite.*

*Secondo i **dati delle Nazioni Unite**, **ogni 10 minuti nel mondo viene uccisa una donna** perché donna, in media 140 femminicidi al giorno. Un crimine compiuto da ex fidanzati, ex mariti, familiari, conoscenti, dagli stessi compagni delle vittime, e spesso anticipato da violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche per esercitare controllo, potere e dominio.*

*È importante introdurre il reato autonomo di femminicidio nel codice penale, perché viene **riconosciuta la matrice culturale del reato**. In Aula sono state ricordate le parole di Michela Murgia, secondo la quale con **femminicidio** non si indica il sesso della persona morta ma **il motivo per cui è stata uccisa**.*

*Il testo del disegno di legge, durante l'esame parlamentare, è stato **modificato e arricchito**, anche grazie agli emendamenti del PD.*

*Si ricordano, tra gli altri, **gli emendamenti**: per il rafforzamento degli obblighi formativi per i magistrati in materia di contrasto alla violenza e di prevenzione della vittimizzazione secondaria; per dare maggiori tutele agli orfani di femminicidio, anche se in condizioni di non stabile convivenza; per l'accoglienza dei minori di 14 anni nei centri antiviolenza anche senza l'autorizzazione preventiva dei genitori; per eliminare lo stop alle intercettazioni dopo 45 giorni in caso di femminicidio e di altri reati di violenza sulle donne; per potenziare il braccialetto elettronico (si attiva ad 1 km invece che a 500 mt).*

*Come evidenziato dalla capogruppo **Chiara Braga** durante la dichiarazione di voto favorevole del PD "rimangono perplessità, legittime preoccupazioni di cui è necessario tenere conto, dalla scelta dell'ergastolo come pena predeterminata all'esigenza di un monitoraggio, che abbiamo chiesto, sul regime di bilanciamento delle circostanze, perché il reato sia conforme ai principi costituzionali. Ma **per noi** resta un dato di fondo **essenziale**: non ci sarà mai **nessuna misura repressiva sufficiente se non si accompagna questo reato con altri strumenti e risorse per la prevenzione**, con **l'educazione sessuale e affettiva** nelle scuole, con la formazione di magistrati, personale di Forze di Polizia, della pubblica amministrazione".*

*Per questo risulta davvero **incomprensibile la crociata del Ministro Valditara contro l'educazione sessuale** e affettiva nelle scuole. Perché significa ignorare il ruolo educativo fondamentale che ha la scuola nel contrastare la cultura patriarcale che alimenta violenza. Continuare a dipingere questi percorsi come pericolosi, superflui, significa sottrarre ai più giovani gli strumenti essenziali per comprendere il valore del consenso, della parità nelle relazioni, della libertà personale.*

*Il Partito Democratico si batte da anni contro la piaga della violenza sulle donne, in Aula e fuori dall'Aula. È di pochi giorni fa la proposta di legge presentata proprio dal Partito Democratico, e votata all'unanimità, che introduce il **concetto di consenso libero e attuale** nel reato di violenza sessuale.*

*Ed è **grave che la maggioranza di centrodestra al Senato abbia rotto l'accordo** sulla legge sul consenso per divisioni interne.*

*Ancora **Chiara Braga**: "la legge sul consenso è stata il **frutto di un confronto**, dove la politica e il Parlamento hanno svolto il loro ruolo fi no in fondo, trovando una convergenza grazie a un **accordo politico** che ha visto protagonista la Presidente del Consiglio **Meloni**, la nostra segretaria **Elly Schlein** e tutte le altre forze di maggioranza e di opposizione. Invece, al Senato, abbiamo scoperto che si vuole bloccare tutto per una incomprensibile marcia indietro degli stessi partiti di Governo che alla Camera avevano espresso un pieno voto favorevole"*

*"Sarebbe grave – come evidenziato dalla Segretaria PD **Elly Schlein** - fare rese dei conti elettorali sulla pelle delle donne".*

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo " Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime" *AC 2528 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.*

Assegnazione alla II Commissione Giustizia.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

INTRODUZIONE DEL REATO DI FEMMINICIDIO (ART. 1, CO. 1, LETT. A)

L'articolo 1, comma 1, lett. a), come modificato al Senato, **introduce** all'interno del codice penale **il nuovo articolo 577-*bis*** inerente al reato di **femminicidio**.

Nel dettaglio si introduce una **fattispecie specifica di omicidio**, volta a sanzionare **con la pena dell'ergastolo** chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna.

Inoltre, il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

MODIFICHE ALL'ART. 572 C.P. E INTRODUZIONE DELL'ART. 572-BIS C.P. (ART. 1, CO. 1 LETT. B, C)

L'articolo 1, comma 1 lett. b), modificato al Senato, reca **modifiche al reato di "Maltrattamenti** contro familiari e conviventi" ex art. 572 c.p. **estendendo**, da un lato, il novero dei **soggetti passivi** e, dall'altro lato, introducendo una **nuova circostanza aggravante** qualora la condotta sia commessa con le modalità stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-*bis* c.p.

L'articolo 1, comma 1 lett. c), introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'applicazione della **confisca obbligatoria dei beni** utilizzati per commettere il medesimo reato ex art. 572 c.p.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 1, LETT. D - H)

L'articolo 1, comma 1, alle lettere da d) a h), come modificato in sede referente, prevede l'introduzione di una serie di **circostanze aggravanti** per determinate fattispecie di reato,

qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577-bis c.p.

RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI FEMMINICIDIO E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE (ART. 2)

L'articolo 2, introdotto al Senato, prevede l'annuale **presentazione alle Camere di una relazione** del Ministro della giustizia sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne contenute nel disegno di legge in esame.

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL MEDESIMO CODICE (ART. 3)

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, apporta una serie di **modifiche al codice di procedura penale** e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice.

Più nel dettaglio l'articolo 3, comma 1, lettera a), introdotta ne l corso dell'esame presso il Senato, **modifica l'articolo 33-*ter* c.p.p**., attribuendo **al tribunale in composizione monocratica** la competenza sui procedimenti per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravati ai sensi del secondo (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi) e quinto comma (si tratta della nuova aggravante che ricorre quando il fatto è commesso con le stesse modalità di condotta sancite dal nuovo art. 577-*bis* c.p., si veda art. 1) del medesimo articolo 572 e di **revenge porn** (art. 612-ter c.p.).

TUTELA DEGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO IN CASO DI RELAZIONE AFFETTIVA (ART. 4)

L'articolo 4, introdotto al Senato, modifica la legge n. 122 del 2016 e il TU spese di giustizia al fine di **assicurare una più piena tutela agli orfani di femminicidio**.

In particolare la lettera a) del comma 1, riscrive la lett. b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, **ampliando l'ambito di applicazione delle deroghe** alle condizioni richieste per la concessione dell'**indennizzo** in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti.

MODIFICHE IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO (ART. 5)

L'articolo 5, come modificato al Senato, interviene sul regime di concessione dei **benefici penitenziari nei confronti dei condannati** per il nuovo delitto di femminicidio e per altre

fattispecie di reato espressive della violenza di genere, **subordinandola alla valutazione giudiziale** positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

La disposizione introduce, inoltre, **l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa** dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario.

Analoga comunicazione **è prescritta nei confronti dei prossimi congiunti della persona offesa deceduta** in conseguenza del reato di femminicidio o di omicidio aggravato. Infine, con una modifica intervenuta nel corso dell'esame presso il Senato, è stata prevista **una riduzione della durata massima dei permessi premio** concessi ai minori di età condannati per il reato di femminicidio.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE AGGRESSIONI DI TIPO SESSUALE ATTRAVERSO L'USO DI STUPEFACENTI (ART. 6)

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la possibilità di **promuovere campagne di sensibilizzazione** e di iniziative formative e didattiche in ordine alla **pericolosità dell'utilizzo di sostanze stupefacenti**, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza, al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale.

LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA VIOLENZA SESSUALE ATTRAVERSO L'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI (ART. 7)

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un **tavolo tecnico permanente** al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l'uso di sostanze stupefacenti.

RAFFORZAMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE E ALLA VIOLENZA DOMESTICA (ART. 8)

L'articolo 8, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede un **potenziamento delle iniziative formative**, **per i magistrati e in ambito sanitario**, in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

ACCESSO DELLE VITTIME MINORENNI AI CENTRI ANTIVIOLENZA (ART. 9)

L'articolo 9, introdotto al Senato, consente alle vittime di violenza che hanno compiuto gli anni quattordici di poter **accedere ai centri antiviolenza senza necessaria preventiva autorizzazione dei genitori** o degli esercenti la responsabilità genitoriale per ricevere informazioni e orientamento.

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO (ART. 10)

L'articolo 10 reca le **modifiche di coordinamento** delle norme di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero conseguenti all'introduzione del **reato di femminicidio** e delle aggravanti per fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, nonché alle **modifiche procedurali** previste dal disegno di legge.

DISPOSIZIONI SULLA REGISTRAZIONE A DEBITO (ART. 11)

L'articolo 11 **estende l'applicazione** della c.d. "**registrazione a debito**" ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare **esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto** dai fatti di omicidio di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, n. 1, o secondo comma, o di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale.

Individua, inoltre, un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già effettuati.

GARANZIE DI ACCESSO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 12)

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, **estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato** anche in deroga ai limiti di reddito anche alle persone offese dai reati di tentato omicidio aggravato ai sensi dell'articolo 577, comma primo, n. 1) e di tentato femminicidio.

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO (ART. 13)

L'articolo 13, modificato al Senato, reca una **disposizione di coordinamento prevedendo** che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'art. 575 c.p. ovvero in cui vi è il riferimento all'omicidio, il richiamo si intende operato anche con riferimento al reato di femminicidio, come introdotto dall'articolo 1.

Inoltre, si inserisce il **reato di femminicidio tra quelli** per i quali è ritenuta necessaria la **ricostruzione del rapporto tra l'autore e la vittima** ai fini delle rilevazioni statistiche.

CLAUSOLA D'INVARIANZA FINANZIARIA (ART. 14)

L'articolo 14, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, reca la **clausola d'invarianza finanziaria riferita** al complesso del provvedimento.

L'articolo 14 stabilisce che, salvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12 (sui quali si rinvia alle relative schede di lettura), dall'attuazione del disegno di legge in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.